

RIORDINO DEI COMUNI MONTANI
SCHEMA DI LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2010
ISTITUZIONE DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI

**SINTESI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA SCATURITE DELL'INCONTRO DEI SINDACI DELLA
COMUNITA' MONTANA DEL GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VALCANALE
NELL'INCONTRO DEL 11 e 25 GIUGNO 2010 A RESIUTTA**

A seguito degli incontri fra Sindaci dei Comuni di Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, aventi ad oggetto lo schema de legger regionale sulla istituzione dei Comuni montani, i comuni sottoelencati:

Artegna, Bordano, Dogna, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis facenti parte della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale nelle due riunioni del 11 e 25 giugno hanno esaminato congiuntamente il disegno di legge ed esprimono le seguenti osservazioni:

1. Va salvaguardata l'autonomia di programmazione, decisionale e di sviluppo di ogni singolo Comune per il proprio territorio
2. Viene condivisa la necessità di arrivare ad una riforma complessiva delle autonomie locali che deve essere applicata contemporaneamente e in maniera omogenea su tutto il territorio regionale.
In alternativa può essere ipotizzabile l'applicazione della riforma sui soli territori montani a condizione che la legge attuativa fissi i tempi certi della applicazione sull'intero territorio regionale. In ogni caso la legge dovrà meglio definire i concetti di montanità non ben definiti nel disegno di legge in esame
3. Il processo di riordino dei territori montani dovrà svolgersi per gradi, sviluppando le esperienze fatte con le C.M. e con le associazioni intercomunali ed evitando di fare salti nel buio essendo in giuoco le finalità stesse dei Comuni che costituiscono l'ente di prossimità per i cittadini.
4. Ritenendo più efficace ed efficiente una applicazione graduale della riforma si propone che vadano trasferite all'inizio le sole funzioni esistenti presso le C.M. e quelle previste dallo statuto dell'Unione (che comprende quelle positivamente sperimentate dalle Associazioni intercomunali). La riforma non deve prevedere alcuna obbligatorietà delle funzioni che passano dai Comuni alle Unioni.
5. Nella fase di costituzione dell'Unione, le funzioni irrinunciabili dei Sindaci riguardano:
 - supporto obbligatorio ed approvazione del Piano di subentro;
 - elaborazione dello Statuto

In seguito: costituzione e partecipazione all'organo esecutivo dell'Unione (Giunta).

6. Si ritiene che i Comuni montani individuati dal ddl quali aventi già i "requisiti di adeguatezza organizzativa e dimensionale" abbiano l'obbligo di aderire all'Unione. In fase transitoria della riforma, i Sindaci di tali Comuni possono svolgere la funzione di Presidente dell'Unione.
7. La maggioranza dei Sindaci ritiene non accettabile il voto ponderale per salvaguardare la pari dignità dei Comuni facenti parte dell'Unione (Tarvisio invece preferisce il voto ponderale). Riconoscendo comunque ai Comuni più grandi una maggior adeguatezza organizzativa e dimensionale, in alternativa si può prevedere un sistema correttivo (doppia maggioranza ponderale e numerica, ecc.)
8. Riprendendo il concetto di una applicazione graduale della riforma, si esprime parere negativo al trasferimento in toto del personale dei Comuni alle Unioni. Detto trasferimento va attuato per gradi; prima quello del personale ora in carico alle C.M., poi quello dei Comuni a cui erano in capo alcune specifiche funzioni che in base allo Statuto passano dai Comuni alle Unioni. La restante parte del personale resterà in carico ai Comuni.
9. C'è contrarietà alla figura del Direttore al cui posto si propone la figura del Segretario.
10. Per quanto riguarda gli ambiti montani proposti dallo schema di legge, per il territorio della C.M. del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, la maggioranza dei Sindaci li ritiene consoni alle esigenze amministrative del territorio. Va registrata la contrarietà del Comune di Resia all'ipotesi di Unioni di Comuni che lo possono riguardare in quanto trattasi di comunità con caratteristiche del tutto particolari quali: localizzazione geografica, tradizione storica e specificità, forte e consolidata identità locale ed etnia peculiare.
11. Dovrà essere accertato obbligatoriamente il passaggio dello schema di legge nei Consigli Comunali di ogni singolo Comune prima dell'eventuale espressione di parere dei Sindaci sullo schema stesso.